



## AVVISO PUBBLICO

### CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI DI CUI ALL'ART. 9 BIS DELLA L.R. 11/2006.

Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese - che comprende i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Piasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine - rende noto che, ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 0306/Pres., possono essere presentate le domande di concessione del contributo economico a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Il contributo è concesso al genitore, residente nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

L'accesso al beneficio è ammesso in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver compiuto l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato;
- b. aver presentato querela per l'omesso versamento;
- c. avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di valore non superiore ad euro 20.705,72 aggiornato per l'anno 2011 con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2011, n. 615;
- d. essere residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese al momento della presentazione della domanda.

La domanda di concessione del contributo deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune di Udine e reperibile presso:

- la sede del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, situata in Via Gorgi, 16 a Udine;
- i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese e le sedi delle circoscrizioni del Comune di Udine;
- il sito internet del Comune di Udine - [www.comune.udine.it](http://www.comune.udine.it) (Percorso: Home/Servizi per il Sociale e la Sanità/Ambito socio-assistenziale n. 4.5 dell'Udinese/Sostegno al mantenimento dei minori).

La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata dal soggetto richiedente completa della seguente documentazione:

- 1) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori;
- 2) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive:
  - a) verbale dell'ufficiale giudiziario;
  - b) copia del provvedimento giudiziale;
  - c) copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato;
- 3) copia della querela presentata per l'omesso versamento;
- 4) certificazione ISEE in corso di validità;
- 5) copia del documento di identità del richiedente.

La presentazione della domanda può avvenire:

- direttamente, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, il lunedì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15 alle 17, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 12.15, il mercoledì dalle 15 alle 17, presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, situata in Via Gorgi, 16 a Udine;
- a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, Via Gorgi, 16 - 33100 UDINE.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il contributo ha le seguenti caratteristiche:

- consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore;
- viene concesso per un periodo di un anno rinnovabile fino al raggiungimento della maggiore età del minore qualora permangono i requisiti previsti dalla normativa;
- può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

L'erogazione del contributo avviene:

- mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente Gestore;
- a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso.

Udine, lì 10 maggio 2011

La Responsabile  
del Servizio Sociale dei Comuni  
F.to dott.ssa Maria Teresa Agosti

